

"Omissis"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) proponeva opposizione all'esecuzione, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di (OMISSIS), contestando il diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di beni che erano costituiti in fondo patrimoniale, trattandosi di credito che non aveva alcuna inerenza con le necessita' della famiglia.

Costituitosi il convenuto, il Tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava l'improseguibilita' del processo di esecuzione, ordinando la cancellazione della trascrizione; per quanto ancora di interesse in questa sede, condannava il convenuto, in solido con i propri difensori avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite, disponendo altresì la comunicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 88 cod. proc. civ., ai Consigli dell'ordine degli avvocati di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

Osservava il giudice che l'articolo 94 cod. proc. civ., benché da sempre limitato al caso della rappresentanza sostanziale, poteva essere esteso anche al difensore. Nel caso in esame i difensori sopra indicati avevano agito in totale mancanza di prudenza, aggredendo beni che erano costituiti in fondo patrimoniale da circa quattordici anni, negando le risultanze degli atti pubblici dai quali emergeva la regolare trascrizione della convenzione matrimoniale, in tal modo avanzando una domanda risarcitoria che non aveva "ne' capo ne' coda", giungendo addirittura a definire vergognoso il comportamento della controparte che aveva del tutto legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa. Sicché i difensori dovevano essere anch'essi condannati al pagamento delle spese di lite.

2. Contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia propone ricorso l'avv. (OMISSIS), con atto affidato a due motivi e supportato da memoria.

(OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che l'odierna ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia sia con l'appello che con il presente ricorso per cassazione; con l'appello ha fatto valere questioni in punto di spese processuali e con il ricorso - proposto ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. civ., nel testo *ratione temporis* vigente - ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha deciso l'opposizione all'esecuzione. La stessa ricorrente ha poi prodotto copia della sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello, sul rilievo che la pronuncia del primo giudice doveva essere impugnata solo col ricorso per cassazione, trattandosi di opposizione all'esecuzione e non potendo l'impugnazione sulle spese essere definita in via autonoma.

1.1. Cio' posto, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha piu' volte affermato che, qualora vengano proposti avverso lo stesso provvedimento due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge - venendo in questione l'ammissibilita' dell'impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame - e' il giudice dinanzi al quale e' stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto (sentenze 6 dicembre 2007, n. 25452, e 3 marzo 2010, n. 5069).

Nel presente caso, trattandosi di opposizione all'esecuzione decisa con sentenza depositata dopo il 1 marzo 2006 ma prima dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo 616 cod. proc. civ., di cui alla Legge 18 giugno 2009, n. 69, il rimedio esperibile era il ricorso per cassazione (v., fra le altre, l'ordinanza 17 agosto 2011, n. 17321); ragion per cui questa Corte e' tenuta a decidere sul ricorso proposto dall'avv. (OMISSIS).

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione dell'articolo 94 cod. proc. civ., oltre ad illogicita' della motivazione.

Rileva il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto di poter applicare l'articolo 94 cit. anche nei confronti del difensore, mentre la costante giurisprudenza e la dottrina concorde escludono che una simile interpretazione sia possibile.

2.1. Il motivo e' fondato.

Nei casi, peraltro esigui, nei quali questa Corte e' stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'articolo 94 cod. proc. civ., essa ha sempre ribadito che in tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'articolo 91 cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti della parte soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non e' comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, ne' potevano assumere, veste di parte (sentenze 19 settembre 2003, n. 13898, e 19 dicembre 2005, n. 27941).

A tale giurisprudenza va data piena conferma, con conseguente accoglimento del motivo in esame.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso esime la Corte dall'esame del secondo, che rimane assorbito.

4. Il ricorso, pertanto, e' accolto e la sentenza impugnata e' cassata, nei limiti del motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., comma 2, rigettando la domanda di condanna alle spese proposta nei confronti dell'avv. (OMISSIS) ricorrente.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, atteso il mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna alle spese nei confronti dell'avv. (OMISSIS). Nulla per le spese.